

i quesiti dei lettori: **L'ESPERTO RISPONDE**

a cura di **Leonardo Filippucci**

Un intervento di ordinaria manutenzione in area paesaggisticamente vincolata necessita di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente?

La materia è oggi regolata dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che ha introdotto il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 stabilisce che i proprietari, possessori o detentori di immobili e aree soggette a vincolo paesaggistico non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ed hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione (o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza) i progetti delle opere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

L'art. 149, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004, tuttavia, esenta dall'obbligo di autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Infine, l'art. 181, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 (così come, in precedenza, l'art. 163 del D. Lgs. n. 490/1999 e l'art. 1-sexies della c.d. Legge Galasso) punisce "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali".

Pertanto, gli interventi di ordinaria manutenzione, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore dell'edificio, necessitano di preventiva autorizzazione paesaggistica.

Va detto, peraltro, che l'art. 1, comma 36 della recente Legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione") ha introdotto importanti modifiche al D. Lgs. n. 42/2004.

In particolare, i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 181 prevedono che, per determinati interventi (tra cui gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del

D.P.R. n. 380/2001), non si applica la sanzione penale qualora l'autorità preposta alla gestione del vincolo, su domanda del proprietario, possessore o detentore dell'immobile interessato dagli interventi abusivamente realizzati, accerti *ex post* la compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

Si segnala, infine, che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18205 del 17/05/2005, ha affermato che il combinato disposto dei citati commi 1-ter e 1-quater "ha operato una sostanziale depenalizzazione dei fatti descritti nelle varie ipotesi sopra riportate, ritenuti dal legislatore meno lesivi dell'interesse protetto dalla norma, a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti" e, pertanto, "risulta applicabile anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 1, co. 2 c.p., ricorrendo le condizioni in essa enunciate".

Nel caso in cui il punto di captazione o di derivazione di un'acqua destinata al consumo umano si trovi in profondità nel sottosuolo, come deve essere calcolata la fascia di rispetto?

La questione è effettivamente controversa.

Secondo una prima tesi, recentemente fatta propria dal T.A.R. Sicilia sentenza 21 giugno 2005 n. 1026, poiché l'art. 21, comma 7 del D. Lgs. n. 152/1999 prevede che, in assenza di individuazione regionale, la fascia di rispetto "ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione" e non rispetto al piano di campagna, l'effettiva estensione in superficie di detta fascia sarà di fatto inferiore ai 200 metri e corrisponderà alla lunghezza di uno dei cateti dell'immaginario triangolo rettangolo la cui ipotenuosa, di lunghezza pari a 200 metri, collega il punto di captazione con il limite della fascia di rispetto.

Secondo altra impostazione, invece, la fascia di rispetto deve essere calcolata misurando sempre i 200 metri partendo dal punto del piano di campagna corrispondente, ortogonalmente, al punto di captazione. Tale impostazione tiene conto del fatto che la fascia di rispetto ha la preminente finalità di tutelare il punto di captazione contro pericolose dispersioni di sostanze nel suolo e sembra, pertanto, maggiormente rispondente ad una logica di precauzione e di tutela preventiva della salute umana.

block notes Rubrica di informazioni utili

Roma, 29 settembre - 1° ottobre 2005
EOLICA EXPO MEDITERRANEAN - 4ª Edizione
CO2 EXPO - 1ª Mostra-convegno dedicata al clima e al mercato delle emissioni di gas serra
IDROGENO EXPO MEDITERRANEAN - 4ª Mostra-convegno internazionale sull'idrogeno e le celle combustibili
GEOENERGY - 1ª Mostra-convegno per l'utilizzo della geotermica in edilizia
BIOFUEL - 1ª Mostra-convegno internazionale sui biocarburanti per autotrazione

Sede: Fiera di Roma
Informazioni: Artenergy Publishing srl
Tel. 02 66306866 - fax 02 66305510 - info@eolicaexpo.com - www.eolicaexpo.com

Milano, 4-7 ottobre 2005
AQUA - Mostra-Convegno delle tecnologie per il trattamento e la distribuzione delle acque
In contemporanea con
RICH-MAC - Rassegna internazionale della chimica e delle apparecchiature chimiche
Milano ENERGIA - Mostra convegno internazionale delle risorse e delle tecnologie energetiche
EXPOBIOTECH - Mostra convegno delle Biotecnologie
Sede: Nuovo Polo Fieristico (Rho- Pero)
Informazioni: Fiera Milano Tech S.p.A.
Tel. (+39) 02.3264.283-285-373 - Fax. (+39) 02.3264.284
segreteria@fieramilanotech.it